

# **Nello stesso locale due attività diverse possono fare l'estetista**

*È da ritenersi possibile lo svolgimento nello stesso locale di attività di estetista da parte di due imprese autonome. A condizione che ciascuna di esse individui un diverso responsabile tecnico per lo svolgimento dell'attività, il quale deve essere presente durante lo svolgimento dell'attività medesima. Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica e dovrà essere iscritto nel Rea contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività. Con due nuovi pareri (il primo del 8 febbraio 2016, Prot. 32215 e il secondo del 10 febbraio 2016, Prot. 35008) il ministero dello sviluppo economico, sollecitato dalla richiesta di chiarimenti da parte di due comuni, torna sull'argomento dell'attività di acconciatore e di estetista e, in particolare, sulla possibilità della coesistenza di più attività esercitate da parte di soggetti diversi all'interno dei medesimi locali, con particolare riferimento alla fattispecie del c.d. «affitto di poltrona» o «affitto di cabina». L'esercizio dell'attività di estetista da parte del professionista che operi, in regime di «affitto di cabina», presso una sede in cui sia già legittimamente esercitata l'attività di acconciatore (così come il caso inverso), purché esso sia preceduto, se necessario, dall'adeguamento dei locali e in ogni caso da apposita segnalazione certificata di inizio attività, al fine di garantire il necessario rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti in relazione alle differenti attività, nonché dalla nomina del responsabile tecnico, secondo le vigenti previsioni di legge. Lo strumento dell'affitto di poltrona è da ricondursi alla figura contrattuale prevista dagli articoli 1615 c.c. Esso, consentendo al titolare dell'attività di acconciatore o di estetista di affittare a terzi imprenditori in possesso dei prescritti requisiti professionali uno spazio di lavoro all'interno dei locali nei quali egli svolge legittimamente la propria attività, viene a configurare un rapporto contrattuale tra due distinti imprenditori.*

**Cinzia De Stefanis**